



**la L. 190/2012
La corruzione e
il malcostume nella P.A.**

**Dott. Raffaele Falconieri
Ragusa, maggio 2014**

Formazione Anticorruzione Lezione Dr. R. Falconieri del 07 e 09/05/2014

La corruzione e il malcostume nella P.A.
ovvero



***se non puoi uccidere l'imprenditore,
tu accerchialo, logoralo, sfiniscilo***

Formazione Anticorruzione Lezione Dr. R. Falconieri del 07 e 09/05/2014

legge 6 novembre 2012, n. 190

“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

- è una legge composta sostanzialmente da **un articolo di 83 commi** che prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione.

Tra le novità introdotte

- ha **modificato l'art. 53 del d.lgs. 165/2001** in materia di incompatibilità e di possibili incarichi ai dipendenti pubblici (*comma 42*)
- ha innovato la **disciplina dei reati dei pubblici ufficiali nei confronti della P.A.** (*commi 75-83*)
- Ha disciplinato la figura dello "**whistleblower**" (*comma 51*)

Modifiche all'art. 53 D. Lgs. 165/2001

- E' resa **più restrittiva la disciplina in materia di incompatibilità e cumuli di impieghi e incarichi**, prevedendo l'emanazione di specifici regolamenti per individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle PP.AA. e prevedendo la responsabilità erariale del dipendente indebitamente percettore.

Modifiche all'art. 53 D. Lgs. 165/2001

- **Entro 15 gg.** dall'erogazione del compenso, i soggetti pubblici e privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici per gli incarichi conferiti.

Modifiche all'art. 53 D. Lgs. 165/2001


- **Obblighi di comunicazione:** è data comunicazione in via telematica degli incarichi, anche a titolo gratuito, da parte delle PP.AA. nel termine di 15 giorni al Dipartimento della funzione pubblica con indicazione di oggetto dell'incarico e compenso lordo.

Modifiche all'art. 53 D. Lgs. 165/2001

- **Trasmissione e pubblicazione:** le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle PPAA al Dipartimento della funzione pubblica nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle PPAA che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni in formato digitale standard aperto.

Art. 1, comma 42, lett. l) introduce il
comma 16-ter all'art. 53 del d.lgs. n.
165/2001

- Il divieto di “revolving doors”



Formazione Anticorruzione Lezione Di R. Falconeri del 07 e 09/05/2014

“revolving doors”

- i dipendenti che negli **ultimi 3 anni** di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PPAA non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati, destinatari dell'attività della PA. I contratti eventualmente conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le PPAA per i successivi 3 anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Le finalità del divieto delle cd. “porte girevoli”

- evitare che prospettive di guadagni futuri possano incidere sulla qualità lavorativa e sull'imparzialità del dipendente;
- il divieto vige per tutti coloro i quali abbiano intrattenuto un rapporto lavorativo con le PP.AA. (anche dirigente con incarico esterno).

Cosa deve fare l'amministrazione:

- deve inserire un'apposita clausola nel contratto di assunzione dei dipendenti che vieta quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001
- deve inserire apposite clausole nei contratti stipulati con i privati, dalle quali si evinca che alle dipendenze di essi non operano soggetti che contravvengono all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, art. 21

- **Profilo soggettivo**

- Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Le conseguenze del divieto di “revolving doors”

- **CONSEGUENZE SULL'ATTO**

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

- **CONSEGUENZE SUI SOGGETTI**

I soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

I reati contro la P.A.



**“I ladri di beni privati
passano la vita in carcere
e in catene, quelli di beni
pubblici nelle ricchezze e
negli onori.”**
MARCO PORCIO CATONE



Formazione Anticorruzione Lezione Dr. R. Falconieri del 07 e 09/05/2014

legge 6 novembre 2012, n. 190

“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

In vigore da 28.11.2012, ha innovato la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali nei confronti della P.A. con le disposizioni di cui art. 1 commi 75-83

Formazione Anticorruzione Lezione Dr. R. Falconieri del 07^e 09/05/2014

La riforma

- Viene presentata come momento imprescindibile per il rilancio dell'Italia poiché tesa ad implementare l'apparato preventivo e repressivo contro l'illegalità nella P.A.

Due motivazioni

- 1) intervenire sulla inadeguatezza del sistema normativo vigente (strategia di contrasto alla corruzione in senso repressivo)
- 2) adeguare l'ordinamento interno agli impegni assunti a livello internazionale con la ratifica di alcune Convenzioni

- Convenzione delle Nazioni Unite sulla Corruzione – cd **Convenzione di Merida** del 2003 (sulla scorta della quale è nata la CIVIT poi ANAC)
- “Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa” detta **Convenzione di Strasburgo** del 1999, entrambe ratificate nel 2012
- rapporto redatto dal **GRECO**, “*Group of States against corruption*”, istituito in seno al Consiglio di Europa, che ha adottato la raccomandazione con la quale l’organo ha invitato gli Stati membri ad adottare un regime sanzionatorio di misure efficaci, proporzionate e dissuasive contro la corruzione, che includano sanzioni privative contro la libertà.

Ratio della nuova disciplina

- adottare strumenti volti a prevenire ed a reprimere con mezzi adeguati il fenomeno dilagante della corruzione e dell'illegalità nelle amministrazioni, in tutte le sue forme, comprese anche le condotte che si sostanziano nell'esercizio dell'influenza da parte del pubblico agente che faccia valere il proprio peso istituzionale

comune denominatore

- che caratterizza la nuova disciplina infatti, in linea di continuità con le convenzioni internazionali richiamate, **consiste in un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio**

La riforma si muove essenzialmente attraverso 3 linee direttrici.

- 1) **generale innalzamento del trattamento sanzionatorio** previsto per alcune fattispecie di reato, al fine di potenziare l'efficacia dissuasiva (es. peculato da 6 mesi-3 anni a 1-4 anni; corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio cd "corruzione propria" ex art. 319 del codice penale da 2-5 anni a 3-8 anni, etc.) con prolungamento del termine di prescrizione

2^ linea direttrice della L. 190/2012

- Si identifica con **la RIMODULAZIONE di alcune fattispecie:**
- - modifica del reato di **CONCUSSIONE** (reato più grave fra quelli contro la PA) ora “spacchettato”: ante riforma inglobava condotta costrittiva che induttiva, ora la cd. concussione per induzione è migrata nel nuovo art. [319 quater c.p.](#)
- **CORRUZIONE PER IL COMPIMENTO DI UN ATTO DI UFFICIO**, di cui all’articolo [318 c.p.](#), di cui sono stati mutati la rubrica (“*Corruzione per l’esercizio della funzione*”) ed il contenuto della norma

3^a linea direttrice della L. 190/2012

- introduzione del reato di “*traffico di influenze illecite*”, nuovo articolo [346-bis c.p.](#), di derivazione sovranazionale (Convenzioni – in Francia e in GB in vigore dal 1889, in Spagna dal 1995)
- Copre un vuoto normativo (impossibilità di sanzionare il ruolo del mediatore di un accordo corruttivo)

Anticorruzione: dal 4 maggio 2013 stop ai dirigenti condannati per reati contro la PA

- L'entrata in vigore del Dlgs 39/2013, emanato in attuazione dell'art. 1 commi 49 e 50 della Legge anticorruzione n. 190/2012, è destinata a rivoluzionare la realtà della dirigenza pubblica italiana



Formazione Anticorruzione Lezione Dr. G. Falconieri del 07 e 09/05/2014

Novita'

- Dal 4 maggio 2013 in poi una sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione (tra cui: *corruzione, concussione, peculato, abuso d'ufficio, rifiuto di atti d'ufficio, interruzione di pubblico servizio*) **impedirà il conferimento di incarichi dirigenziali e di vertice** di qualsiasi tipo al soggetto che ne è stato colpito

Durata della INCONFERIBILITA'

- La regola generale prevede uno stop di cinque anni, riducibile solo per condanne per i reati meno gravi
- Una condanna per peculato, concussione, corruzione o corruzione in atti giudiziari comporta un'inconferibilità di durata doppia rispetto alla pena principale nel limite massimo dei 5 anni.
- Se invece la condanna contempla anche la pena accessoria dell'interdizione ai pubblici uffici, la durata dell'esclusione si conforma alla durata della pena accessoria, e quindi può essere anche perpetua.

La “inconferibilità” del Dlgs 39/2013

- - ampiezza del suo ambito applicativo: non solo Stato, Regioni, Province e Comuni ma anche enti di diritto privato che svolgono funzioni amm.ve controllati da una P.A.
- - rigore delle prescrizioni (basta la condanna in 1° grado) che nella durata

- Chi ha conferito l'incarico risponderà anche delle conseguenze economiche degli atti adottati e per tre mesi non potrà più procedere ad affidamenti di incarichi.
- Chi invece è stato colpito dalla condanna, se dirigente di ruolo , potrà svolgere solo incarichi che non prevedano gestione di risorse o acquisti di beni e servizi, altrimenti verrà messo a disposizione senza incarico; se esterno il suo incarico sarà sospeso o cancellato del tutto.



"blow the whistle"



Formazione Anticorruzione Lezione Dr. R. Falconieri del 07 e 09/05/2014

Comma 51: inserisce l'art. 54-bis del
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

La norma ha la finalità di tutelare i dipendenti pubblici che denunciano illeciti alle autorità competenti o ai propri superiori gerarchici.

Formazione Anticorruzione Dr. R. Falconieri del 07/09/05/2014

Formazione Anticorruzione Lezione Dr. R. Falconi del 07 e 09/05/2014

LEGGE ANTICORRUZIONE



LEGGE

6 novembre 2012, n. 190

GRAZIE per l'ATTENZIONE

